

(N. 1790-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di minoranza della 1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1951 (V. Stampato N. 1593)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

e col Ministro dei Lavori Pubblici

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1952

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra
o di calamità (Difesa civile)

ONOREVOLI SENATORI. — 1) La relazione della maggioranza della Commissione, prendendo le mosse da una compiaciuta constatazione secondo la quale si sarebbero spente od attenuate le accese polemiche che precedettero e accompagnarono questo disegno di legge nella sua discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento, e sforzandosi di minimizzare la portata di questa proposta, presentandola al Senato come questione che quelle accese polemiche e quella drammatica discussione non meriti, dimostra che la maggioranza stessa persegue nel tentativo di nascondere la reale portata di questa proposta governativa e di strappare al Parlamento, con finti pretesti, un voto di incalcolabile gravità per il Paese.

Ma questa disinvoltura del relatore può essere spiegata solo se si suppone che il relatore stesso ignori il risultato della votazione che concluse all'altro ramo del Parlamento i nove mesi di discussione di questo disegno di legge: su 498 deputati presenti e votanti esso ebbe 258 voti favorevoli e 240 contrari, e fu quindi approvato con una maggioranza di soli 8 voti su quella richiesta.

Queste cifre dimostrano che le preoccupazioni che questa proposta fa sorgere vanno molto al di là dei soli settori che ordinariamente si qualificano come quelli dell'opposizione e che le obiezioni fondamentali che a questo disegno di legge si muovono non possono essere liquidate — come vorrebbe fare il relatore della maggioranza — con la comoda espressione di « valutazioni — per così dire — politiche, che non hanno nemmeno il pregio della novità, e che si aggirano soltanto nel girone obbligato delle accuse a catena contro la politica generale estera ed interna del Governo ».

Vano è questo tentativo di nascondere le intenzioni effettive di questa proposta anche sotto l'altro paravento: cioè quello di una proposta diretta a salvaguardare il popolo italiano dalle conseguenze di funeste calamità naturali. Su un obiettivo di questo genere tutti sono d'accordo, e su quella parte della presente proposta che a tale obiettivo sembra dirigersi, nessuna opposizione è stata nè verrà fatta. Caso mai può osservarsi che, per questa parte, essa non è adeguata allo scopo, poichè proprio le recenti alluvioni hanno dimostrato la necessità di una preparazione dei poteri statali e dell'organiz-

zazione del popolo in simile calamità che vada molto al di là delle misure proposte in questo disegno di legge, per esempio per quanto riguarda il posto e i compiti che in tale organizzazione debbono avere gli enti locali nonchè le libere associazioni sindacali, cooperative, ecc.

Comunque, se questi fossero stati i reali scopi della proposta di legge, non avrebbero dovuto essi essere commisti ad altre e ben diverse finalità, con la conseguenza di rendere il disegno di legge confuso ed equivoco e di ritardarne o renderne impossibile l'approvazione per la legittima opposizione che a queste altre, reali e inammissibili finalità doveva necessariamente essere fatta.

L'accusa fondamentale che la minoranza fa a questo disegno di legge è di essere — sotto i predetti falsi pretesti — una aperta violazione della nostra Costituzione che, partendo da una ipotesi o presunzione di guerra civile, detta le norme per tale ipotesi, concedendo all'Esecutivo poteri assolutamente incontrollati ed incostituzionali verso tutti i cittadini e le loro associazioni, facendo rivivere una legge che fu l'espressione del più sfrenato arbitrio del regime fascista nonchè una istituzione — la milizia — che di quel regime fu uno degli strumenti di regno.

2) L'incostituzionalità del disegno di legge è di una evidenza solare.

La facoltà dell'esecutivo di operare requisizioni di beni e di imporre prestazioni in base alle norme di cui al regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 è in contrasto insanabile con tutto il nostro sistema costituzionale e in particolare con quell'articolo 23 della Carta che invece si vuole *ex adverso* invocare per legittimare le presenti pretese.

A parte il fatto che i commentatori di questo articolo 23 sono tutti d'accordo nell'attribuirgli portata limitata, appare chiaro come una interpretazione come quella sostenuta nella relazione potrebbe essere attendibile solo se l'articolo fosse scritto in quest'altro modo: « Qualsiasi prestazione personale o patrimoniale può essere imposta in base alla legge ».

Ma l'articolo invece è scritto in forma negativa (« Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ») ed esso va letto solo per quello che dice, cioè per il *divieto* che pone al potere ese-

cutivo, e non già come un'autorizzazione al legislatore ordinario di imporre *qualsiasi* prestazione ai cittadini.

La verità è che il legislatore ordinario può imporre tali prestazioni *solo quando esse non violino in alcun modo i diritti di libertà garantiti al cittadino dalla Costituzione*: tra tali diritti fondamentali è quello previsto dall'articolo 4 della Costituzione stessa, secondo la quale la scelta del lavoro è libera, libertà questa che contrasta puntualmente con la possibilità di imporre prestazioni personali senza limiti nè condizioni cosa che si risolverebbe nella imposizione di un vero e proprio lavoro coatto.

Nè sembra che possa essere comunque legittimata la imposizione di prestazioni personali per decreto del Ministro dell'interno dal fatto che ricorra uno stato di pubblica calamità o pericolo per la sicurezza del Paese.

I poteri che il Governo ha in tali casi, non possono essere superiori a quelli che avrebbe in caso di guerra e, a parte il fatto che lo stato di guerra deve essere pur sempre deliberato dal Parlamento, sembra evidente che esso potrebbe giustificare solo la emanazione di decreti-legge o di decreti legislativi delegati, sempre nei limiti e con le norme stabilite dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Invece, con la legge in esame, si viene ad attribuire al Governo una potestà di ordinanza avente gravissime ripercussioni sulle libertà dei cittadini e sottratta a qualsiasi controllo.

È da aggiungere che lo stesso tenore letterale dell'articolo 23 della Carta esclude che con esso possa conciliarsi l'attuale disegno di legge.

Infatti l'articolo 23, proprio per reazione al fascismo e per impedire ciò che col fascismo si era verificato, stabilisce che solo la « legge » può permettere l'« imposizione » di prestazioni personali o patrimoniali. Con ciò è chiaro che il contenuto, le modalità, l'estensione, le condizioni concrete di tali prestazioni devono essere definite con legge. Ciò, del resto, come oggi avviene per il servizio militare, per i tributi, e, per scendere a forme minori, per l'obbligo della testimonianza, dell'ufficio di giurati, della spazzatura della neve nello spazio prospiciente il proprio immobile. In tutti questi casi — come si sa — è la legge che stabilisce minutamente e dettagliatamente tutte le

condizioni ricorrendo le quali le prestazioni possono chiedersi al cittadino, il contenuto preciso di queste prestazioni, la loro durata, le modalità, gli organi dello Stato cui spetti di esigerle e via dicendo.

Per esempio, per il servizio militare è la legge che stabilisce la durata del servizio, il periodo in cui si deve prestarlo, le regole che disciplinano il suo espletamento (regolamenti di disciplina, codici penali militari). Non si può certo concepire che una legge demandi all'autorità militare di far prestare il servizio militare a chi essa voglia, per il periodo che ritenga opportuno, con le modalità e nelle occasioni che più le piacciono, solo che un Consiglio dei Ministri la autorizzi a ciò.

Ora, il presente disegno di legge demanda al potere esecutivo di stabilire requisizioni di beni o di servizi personali, e ciò fa con una indeterminatezza assoluta, talchè le richieste prestazioni assumerebbero tutto il carattere di vere e proprie *corvées* medioevali. Nè vale certamente a stabilire limiti a questo potere di imporre *corvées*, il richiamo del decreto Mussolini del 1940; come si può vedere dal testo di questo decreto, non vi è nessuna seria norma in esso che valga a garanzia dei diritti del cittadino — *in particolare per ciò che concerne le prestazioni personali* — e che ponga limiti apprezzabili all'arbitrio delle autorità.

3) Il richiamo delle norme di cui al regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 aggrava, anzi, e qualifica in modo preciso l'incostituzionalità della presente proposta di legge.

È stato anzitutto giustamente obiettato che tali norme non sono più in vigore.

Infatti le norme di questo regio decreto, avevano durata di applicazione limitata al periodo della guerra. Ciò risulta chiaramente dall'articolo 2 del regio decreto stesso, che, nell'approvare le norme del testo unico sulla requisizioni, stabilisce che esse si applicano quando è ordinata l'applicazione della legge di guerra. Ciò avvenne il 10 giugno 1940. Ora, la legge di guerra cessò di aver vigore il 16 aprile 1946 e, come fu stabilito nel decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, articolo 4, con essa cessarono di aver vigore tutte le norme giuridiche, la cui applicazione era legata allo stato di guerra.

Pertanto, al 16 aprile 1946 cessarono di aver vigore anche le norme del testo unico 18 agosto 1940, n. 1741 sulle requisizioni.

Che questo sia esatto e non derivi soltanto da una interpretazione nostra delle norme sopracitate, risulta anche dalle seguenti considerazioni:

Essendosi considerato necessario prorogare la validità delle norme del ripetuto testo unico n. 1741 per quanto concerneva le requisizioni di cose, fu emanato un apposito decreto legislativo luogotenenziale e precisamente il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319: questo decreto legislativo luogotenenziale prorogò espressamente l'applicazione delle norme del citato testo unico.

Successivamente si rese invece necessario prorogare la validità delle sole requisizioni di mobili e di immobili già disposte in base al testo unico n. 1741, esclusa ogni possibilità di procedere in forza di esso a requisizioni nuove. Si era infatti ritenuto giustamente che, cessato il potere di ordinare le requisizioni, dovessero considerarsi automaticamente cessate anche le requisizioni già disposte, e per ovviare ai gravi inconvenienti che sarebbero derivati da questo esatto principio, con due separati decreti legislativi, queste requisizioni furono prorogate nella loro durata. Questi decreti legislativi sono: i decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 86 e 23 dicembre 1946, n. 533.

Il relatore di maggioranza si sbriga di questa eccezione preliminare osservando: « Non è esatto che queste norme non siano più in vigore; che, ancorchè fossero tali, vi è sempre l'istituto della reviviscenza che sovviene ».

Ma che cosa vuol dire l'istituto della « reviviscenza »? Vuol dire che il Parlamento italiano non trova di meglio oggi che ridare la vita, con un proprio voto, ad una legge fatta dal fascismo, secondo i criteri caratteristici del suo regime, valevole per il caso di guerra guerreggiata, e che concedeva quindi all'Esecutivo il più sfrenato arbitrio verso il cittadino, i suoi beni, le sue associazioni, il suo lavoro. Noi ci domandiamo se questa richiesta non offenda nel modo più aperto la dignità di questo Parlamento considerato incapace di elaborare o discutere nuove norme, compatibili con la Costi-

tuzione, da applicarsi in questa materia nel caso di calamità pubbliche o di guerra.

Conscio della debolezza della sua tesi, il relatore di maggioranza dà atto che le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 si osserveranno solo « in quanto applicabili » e solo fino a quando non saranno sostituite da nuove norme.

Ma è facile obiettare che la duplice limitazione è puramente formale e rientra nella ipocrisia caratteristica del testo che ci viene sottoposto. Infatti, da un lato, l'espressione « in quanto applicabili » è generica, di pura forma e priva di conseguenze pratiche, anche in relazione all'ultimo comma dell'articolo 4 che sembra con tale espressione contraddire in quanto elenca essa stessa i quattro articoli non applicabili del regio decreto in parola; dall'altro lato, nessuna garanzia è data circa la presentazione di nuove norme dirette a sostituire questo vecchio ciarpame fascista, poichè il Governo ha fatto già invano trascorrere quasi un anno e mezzo dalla presentazione alle Camere di questo disegno di legge senza decidersi a dare una qualsiasi attuazione a questo impegno.

Tuttavia l'introduzione di queste formali limitazioni e l'indicazione di tre o quattro articoli non applicabili del regio decreto 18 agosto 1940 sono preziosi indizi della preoccupazione della stessa maggioranza circa l'enormità di questa « reviviscenza », richiesta al Parlamento.

Enormità, si è detto, e non perchè, come afferma il relatore di maggioranza, sia la data di quel regio decreto che ne qualifichi il carattere fascista, ma perchè le norme contenute in quel provvedimento sono intrinsecamente fasciste. Cioè ripetono i caratteri e le direttive del regime in cui nacque, accentuate dalla gravità dell'evento — la guerra — in vista del quale tali norme venivano dettate. Bene avrebbe fatto la Commissione ad allegare al presente disegno di legge il testo delle norme che si intende far « rivivere »: poichè esso non lo ha fatto, ciò facciamo noi, allegando in appendice a questa relazione, il testo degli articoli più degni d'immediata considerazione da parte degli onorevoli senatori (articoli 1-40 e 89-101) affinchè i colleghi abbiano agio di stu-

diare le assurde conseguenze alle quali porterebbe la « reviviscenza » di simili norme.

4) Quale è lo scopo reale di questo disegno di legge, e perchè ci si spinge ad una così aperta violazione della nostra Costituzione e sulla via della fascistizzazione dello Stato?

Lo scopo reale è contenuto nell'articolo 4 del testo, laddove, improvvisamente, in contrasto con le finalità particolareggiatamente dettagliate nei precedenti articoli fa capolino la strana ipotesi del « pericolo per la sicurezza del Paese, riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

In che cosa consista questo « pericolo », quali circostanze autorizzino l'adozione di un simile provvedimento, perchè di esso non debba essere investito il Parlamento (nemmeno per la ratifica), perchè in simili casi non si ritenga idoneo lo strumento del decreto-legge consentito dall'articolo 77 della Costituzione proprio per i « casi straordinari di necessità e di urgenza », tutto qui rimane oscuro, tranne una cosa: che si vogliono attribuire al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, veri e propri poteri da colpo di Stato, cioè una così mostruosa somma di facoltà, che l'intero complesso di garanzie che spettano al cittadino e alle sue organizzazioni in uno stato democratico viene a cessare del tutto e l'intera nazione viene posta alla mercè del Ministro stesso.

Non è una illazione esagerata, bensì basata sulla lettera stessa del disegno di legge che ci viene sottoposto.

Infatti, a norma dell'articolo 4, nel caso venisse dichiarato il « pericolo per la sicurezza del Paese » il Ministro dell'interno avrà nelle mani tutti i poteri previsti dal ricordato regio decreto 18 agosto 1940, e pertanto potrà: a) requisire tutte le cose immobili e mobili, comprese le aziende, le invenzioni, i servizi individuali e collettivi (articolo 1 regio decreto citato); b) imporre prestazioni personali a qualsiasi cittadino, eccettuati i minori di 14 anni e le persone che abbiano compiuto 70 anni, se uomini, o 60 se donne; (articolo 6); c) requisire aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici e linee di comunicazione, con diritto di assumere la gestione diretta delle aziende requisite e di requisirne altresì tutti i prodotti esistenti e futuri; (arti-

colo 8 e segg.); d) requisire le materie prime, i materiali di qualsiasi natura, le merci, le derrate, il bestiame, le macchine, l'energia elettrica, (articolo 17); e) requisire l'opera di persone determinate e di intere categorie di persone o di lavoratori (articolo 24); f) requisire enti, società ed associazioni con relativi dirigenti, impiegati e lavoratori manuali (articolo 26); e tutto ciò attraverso un puro e semplice « ordine di requisizione », che può essere preceduto solo da una « precettazione » che pone al « precettato » l'obbligo di tenere se stesso o la cosa a disposizione del « precettante » (articolo 27). Tutto inoltre condito di abbondanti sanzioni penali per gli inadempienti (articolo 89 e seguenti).

Questi sono i poteri.

Quali sono gli strumenti di esecuzione posti a disposizione dello stesso Ministro? Non si ritengono sufficienti per tale evenienza nè le forze dei Vigili del fuoco, nè quelle dei carabinieri, della polizia ordinaria e di quelle speciali, nè quelle della Guardia di finanza. Non si considera nemmeno come sufficiente allo scopo la forza dell'Esercito. Si crea, invece, una milizia volontaria, da reclutarsi secondo criteri e requisiti stabiliti dallo stesso Ministro. È stato giustamente osservato che, per il caso di calamità naturali, ben poco potrebbe servire un tale corpo di volontari, scarsamente addestrato e tecnicamente impreparato. In simili frangenti, occorre disporre di corpi ben addestrati tecnicamente e professionalmente educati allo scopo: tale è il glorioso corpo dei Vigili del fuoco, al quale sarebbe desiderabile fossero destinati gli staziamanti previsti da questo disegno di legge per aumentarne di molto gli organici e per dotarlo di mezzi più moderni ed efficaci. Il corpo dei volontari non potrebbe essere destinato che a compiti di semplice manualità, nei casi di pubbliche calamità. Ma in tali casi il generoso cuore del nostro popolo non lesina mai le sue forze, senza bisogno alcuno dei corpi di volontari.

Nè tali corpi — l'esperienza della passata guerra ce lo insegna — sarebbero più utili in caso di guerra.

Dal punto di vista costituzionale, giusto è l'allarme suscitato dalla creazione della milizia in parola, poichè l'articolo 18 della Costituzione inibisce le associazioni volontarie di

carattere militare — quale sarebbe indubbiamente tale milizia — anche se l'iniziativa parte dal Governo e proprio allo scopo di impedire il risorgere della milizia fascista, la quale era appunto l'esercito di un partito e di un governo nello stesso tempo, quale dovrebbe essere quella che l'articolo 6 prospetta.

Nè basta. Quale è la posizione giuridica di questa milizia e dei suoi membri nell'ordinamento dello Stato, nei confronti delle altre forze di polizia e armate e nei riguardi dei cittadini? Anche qui tutto è talmente buio che le preoccupazioni di alcuni parlamentari hanno portato all'adozione di alcuni emendamenti i quali, inseriti nel testo del disegno di legge acquistano un valore addirittura paradossale. Il secondo comma dell'articolo 6 reca: « Il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi nè per compiti di polizia »: col che si sente la necessità di scrivere in una legge..... che l'istituendo corpo non deve violare la legge, perchè, se lo sciopero è esercitato nell'ambito delle leggi dovrebbe essere ben pacifico che un corpo volontario di Stato non dovrebbe impedire l'esercizio di un tale diritto. Si è giunti quindi al punto che il legislatore stesso diffida e trema dello strumento che crea. Dove va dunque a finire la legalità in questo modo? Come è concepibile inoltre che, mentre si crea un corpo di volontari, si

debba sentire il bisogno di inibire espressamente a questo l'esercizio dei compiti di polizia, i quali, per la loro estrema delicatezza, in tanto possono essere esercitati in quanto espressamente attribuiti a determinati funzionari dello Stato? A queste conseguenze si giunge quando si vuole spezzare il quadro costituzionale dello Stato e si vuole gettare lo Stato stesso nel disordine e nell'avventura.

Onorevoli colleghi! Mentre ancora la nostra Costituzione non ha piena vita, stretta com'è dal persistente vigore di tante norme del passato regime e in parte paralizzata dalla inesistenza di alcune fondamentali istituzioni ed essenziali istituti da essa previsti, si cerca di portare con questo disegno di legge un colpo sovvertitore al nostro ordinamento democratico, quale esso è oggi. Violare in questo modo la Costituzione significa scavare l'abisso della discordia tra gli italiani, aprire alla Nazione prospettive funeste, resuscitare le ombre del triste passato fascista. Nessun cittadino può sentirsi più sicuro, nella sua libertà, nei suoi diritti, nelle sue cose, se una legge di questo genere viene approvata.

Non è nel nome di un partito o di uno schieramento politico che vi chiediamo di respingerla, ma nel nome della Nazione intiera e della libertà.

MINIO, *relatore per la minoranza.*

APPENDICE

Regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741: « Norme per la disciplina delle requisizioni ».

Art. 1.

È approvato l'unito testo delle « Norme per la disciplina delle requisizioni », visto, d'ordine nostro, dal duce del fascismo, capo del governo.

Art. 2.

Le unite norme sono applicabili:

a) quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, salvo che il provvedimento, che ordina detta applicazione, disponga diversamente;

b) in caso di mobilitazione generale o parziale;

c) in ogni altro caso in cui, con determinazione del duce del fascismo, capo del governo, sia ritenuto necessario nell'interesse dello Stato.

Nondimeno, anche prima che si verifichino le ipotesi prevedute nel comma precedente, possono essere adottate tutte le misure occorrenti per rendere possibile la immediata applicazione delle unite norme.

Art. 3.

Le unite norme non hanno vigore nei territori dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani.

Art. 4.

Sono regolate da speciali norme le requisizioni:

a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato;

b) delle navi mercantili e dei galleggianti.

Per le requisizioni di aeromobili, fino a quando non siano emanate norme speciali, si applicano le disposizioni delle presenti norme relative alla requisizione dei mobili.

Art. 5.

Le unite norme non si applicano alle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo. La condizione di dette merci è regolata da disposizioni speciali.

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano l'organizzazione della Nazione per la guerra e a quelle relative alla disciplina di guerra.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria alle unite norme.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 10 giugno 1940, tranne per quanto riguarda gli effetti penali, per i quali il decreto stesso ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 agosto 1940.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - GRANDI -
DI REVEL - BOTTAI - SERENA -
TASSINARI - HOST - VENTURI -
RICCI.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940.

Atti del Governo, registro 428, foglio 104. — MANCINI.

Norme per la disciplina delle requisizioni

CAPO I.

DEI BENI REQUISIBILI.

Art. 1.

(Distinzione dei beni requisibili).

Sono requisibili:

1° le cose immobili e mobili, comprese le aziende;

2° le invenzioni;

3° i servizi individuali e collettivi.

Sotto la denominazione di beni, le presenti norme designano le cose, le invenzioni e i servizi indicati nel comma precedente.

Art. 2.

(Beni non requisibili: per causa soggettiva).

Non sono requisibili:

1° i beni appartenenti alle Case del re imperatore, della regina imperatrice e dei principi reali;

2° i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

3° i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

4° i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunità diplomatiche;

5° le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;

6° gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1° e 2°, e 15 del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede, nonché i mobili che vi si trovano.

Gli immobili indicati nell'articolo 14, comma 3° del Trattato predetto o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1°, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.

Sono esenti dalla requisizione di servizi: i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1° e 2°, del Trattato predetto, gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede, i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui al n. 4 di questo articolo, i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione sia stabilita da accordi internazionali.

Con determinazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunità internazionali.

Art. 3.

(Beni non requisibili: per causa oggettiva).

Non sono requisibili:

1° gli edifici aperti al culto, nonché le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;

2° gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;

3° i locali di convitti operai annessi a grandi stabilimenti industriali, con impiego di mano d'opera prevalentemente femminile;

4° i locali dove sono custodite casse pubbliche;

5° i locali occupati da comunità religiose;

6° i locali occupati da collegi femminili.

Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previ accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel n. 1, e, in ogni altro caso, con il prefetto.

Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato, alle provincie, ai comuni o ad altri enti pubblici, possono essere, previ accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, quando non sia possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.

I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonché gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai

servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche dello Stato, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.

Art. 4.

(Cose di interesse artistico, o storico, o scientifico; raccolte di carattere culturale).

Le cose di interesse artistico, o storico, o scientifico e le raccolte, in genere, di carattere culturale, appartenenti allo Stato o ad enti o istituti legalmente riconosciuti non possono essere requisite se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per la educazione nazionale, il quale può subordinare l'assenso e determinate condizioni per l'uso della cosa.

La stessa disposizione si applica relativamente alle cose di interesse artistico, o storico, appartenenti a privati, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, nonché relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.

Non possono essere requisiti, finché dura tale loro destinazione, gli immobili, che siano sede di raccolte di oggetti di interesse artistico, o storico, o scientifico, o, in genere, culturali, le quali appartengano allo Stato o ad enti e istituti legalmente riconosciuti, o di raccolte di oggetti di interesse artistico o storico appartenenti a privati, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5 della legge indicata nel comma precedente o che siano soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, agli enti parastatali, agli enti ausiliari dello Stato, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che abbiano formato oggetto di notificazioni di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006.

Art. 5.

(Bellezze naturali).

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche relativamente alle cose per le quali sia intervenuta la notificazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

Nel caso di requisizione delle altre cose protette dalla stessa legge, il Ministro per l'educazione nazionale può prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.

Art. 6.

(Persone esenti dalla requisizione di servizi).

Sono esenti dalla requisizione di servizi i minori di 14 anni, le persone, se uomini che abbiano compiuto 70 anni, se donne che abbiano compiuto 60 anni, coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto e ogni altra persona che sia esentata per particolari disposizioni di legge.

Art. 7.

(Dispensa dalla requisizione).

Con decreto del duce, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni.

CAPO II.

DELL'OGGETTO DELLE REQUISIZIONI.

SEZIONE 1^a. — *Della requisizione degli immobili e delle aziende.*

Art. 8.

(Cose immobili).

Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.

La requisizione comprende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:

1° cose immobili che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito;

2° le cose indicate nell'art. 414 del codice civile.

Le cose indicate nell'art. 413 del codice civile e i mobili, che si trovano nell'immobile requisito, sono compresi nella requisizione, solo quando ne sia stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.

Art. 9.

(Poteri dell'autorità che usa l'immobile).

L'autorità che usa l'immobile può dare a esso la destinazione che reputa più opportuna, e può anche eseguirvi nuove opere.

Art. 10.

(Aziende e stabilimenti).

La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, salvo che l'ordine di requisizione stabilisca diversamente, a tutto quanto è destinato all'esercizio di essi.

Art. 11.

(Miniere e cave).

La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto sia destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e alla

elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.

Art. 12.

(Impianti elettrici).

La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, ad ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.

Art. 13.

(Linee di comunicazione).

La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, concesse all'industria privata, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle lineequisite.

Art. 14.

(Legnami).

Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonchè qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.

Art. 15.

(Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende).

Nei casi di requisizione a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, l'autorità, che ha emanato l'ordine di requisizione, può assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente od ufficio.

Può anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, ove sia necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione.

La requisizione può essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto alla azienda o allo stabilimento. In tal caso non valgono le esenzioni prevedute dall'art. 6.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, tutti coloro che in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.

Art. 16.

(Requisizione dei prodotti).

La requisizione può avere per oggetto, anziché la azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o la azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantità, il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.

L'autorità che procede alla requisizione ha facoltà di controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.

SEZIONE 2ª. — *Della requisizione dei mobili.*

Art. 17.

(Cose mobili requisibili).

Sono requisibili:

- 1º le materie prime;
- 2º i materiali di qualsiasi natura;
- 3º le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;
- 4º le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
- 5º l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta, salve le disposizioni della legge 25 marzo 1937, n. 436.

Art. 18.

(Cose consumabili).

Le cose mobili, che con l'uso vengono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà.

Art. 19.

(Cose non consumabili).

Le cose mobili, che con l'uso non vengono distrutte nè alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l'interessato vi consenta.

Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà:

- 1º se l'amministrazione ritiene di trattenerne definitivamente la cosa;
- 2º se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
- 3º se l'interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.

SEZIONE 3ª. — *Della requisizione delle invenzioni.*

Art. 20.

(Varie specie di requisizione delle invenzioni).

Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, le invenzioni possono essere requisite in proprietà, a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.

Il provvedimento di requisizione è emanato dal Ministero interessato.

Art. 21.

(Invenzioni non depositate in Italia).

Chiunque intende alienare, applicare o divulgare ovunque una invenzione qualsiasi, o intende farne oggetto di deposito presso Stati esteri, senza avvalersi della procedura per il rilascio del brevetto in Italia, deve chiederne l'autorizzazione al Ministero delle corporazioni.

La domanda deve contenere la descrizione dell'invenzione con tutti gli elementi di cui è necessaria la conoscenza, perchè ne sia possibile l'applicazione pratica. Il Ministero delle corporazioni può domandare al richiedente tutti gli elementi e i chiarimenti che ritiene necessari, per stabilire se l'invenzione interessa la difesa militare del Paese o è altrimenti utile allo Stato.

La richiesta di autorizzazione, fatta a norma del primo comma, importa per il richiedente e per ogni altro avente diritto, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque l'invenzione o di depositarla presso Stati esteri, prima che siano decorsi tre mesi dalla presentazione della richiesta stessa, salvo che nel frattempo l'autorizzazione sia concessa.

Se sono stati richiesti elementi o chiarimenti all'interessato a norma del secondo comma, il suindicato termine di tre mesi decorre dal giorno in cui essi sono stati forniti.

Art. 22.

(Poteri del Ministero interessato).

Il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione è utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero delle corporazioni, il quale provvede alla notificazione.

Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, può essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita.

Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, può vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il

deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.

Art. 23.

(*Invenzione depositata in Italia*).

Nel caso in cui l'invenzione sia stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non può alienarla, applicarla, divulgarla nè depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti ai Ministeri militari per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.

SEZIONE 4ª. — *Della requisizione dei servizi.*

Art. 24.

(*Servizi requisibili*).

È requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale. L'ordine di requisizione può riguardare:

- 1º l'opera di persone determinate;
- 2º l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.

Art. 25.

(*Servizi di enti, società o associazioni*).

Ferma la disposizione dell'art. 15, 4º comma, quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, società o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, società o associazione al servizio richiesto; l'obbligo di prestare la loro opera.

Art. 26.

(*Obbligo di dare indicazioni*).

Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, di industria o di commercio, sia in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, deve dare le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.

SEZIONE 5ª. — *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

Art. 27.

(*Precettazione*).

L'autorità competente può far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione della amministrazione.

Qualora, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si proceda alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato.

La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.

Art. 28.

(*Cose deteriorabili*).

Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorino, il detentore deve darne avviso, anche telegrafico, alla autorità precettante; se entro tre giorni dall'avviso non sia ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.

Art. 29.

(*Effetti dell'ordine di requisizione*).

L'amministrazione acquista la proprietà della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione.

Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.

Il detentore, sotto la sua personale responsabilità, deve custodire le cose requisite sino alla consegna.

La requisizione è effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilità della amministrazione verso gli aventi diritto sul bene richiesto. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilità, è tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.

Art. 30.

(*Risoluzione dei contratti precedenti alla requisizione*).

L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto il bene richiesto, quando l'esecuzione del contratto non sia compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. Questo, inoltre, libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti di cui sopra non dà luogo a rimborso di spese nè a risarcimento di danni a favore di chiunque.

Art. 31.

(*Denuncia obbligatoria*).

Le autorità competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantità, con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.

Art. 32.

(*Obblighi spettanti al podestà*).

Il podestà ha l'obbligo di dare il proprio concorso per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare

mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie ed informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.

CAPO III.

DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A ORDINARE ED ESEGUIRE LE REQUISIZIONI.

Art. 33.

(Autorità militari).

I comandanti di corpo d'armata e i comandanti di difesa territoriale, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato. Hanno altresì il potere di ordinare requisizioni nei limiti delle proprie circoscrizioni territoriali:

1° i comandanti di piazze militari marittime;

2° i comandanti militari marittimi non inferiori a comandanti di zona militare o grado corrispondente, i comandanti delle zone aeree territoriali e i comandanti di aeronautica investiti di analoghi poteri relativamente ai beni, che per la loro natura sono utilizzabili solamente nell'interesse delle rispettive forze armate.

I comandanti indicati nel precedente comma provvedono d'intesa coi prefetti.

Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'articolo 35 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel primo comma.

In caso di urgente necessità qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio può, sotto la sua personale responsabilità, ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione è immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del primo comma.

Art. 34.

(Autorità civili).

Hanno il potere di ordinare requisizioni le Amministrazioni centrali dello Stato, previa intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da esse dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti.

In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.

Art. 35.

(Commissioni di requisizione).

I Ministeri militari, previa intese fra di loro e con le altre Amministrazioni centrali interessate, possono istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio.

Per le requisizioni che interessano più forze armate possono essere istituite commissioni miste.

Art. 36.

(Composizione delle commissioni).

I membri delle commissioni indicate nell'articolo precedente sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni.

Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali e rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dal Consiglio provinciale delle corporazioni. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un ufficiale della Milizia forestale; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 10, 11, 12 e 13 fa parte un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale.

I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi indicati nell'articolo 33.

Art. 37.

(Predisposizione ed entrata in funzione delle commissioni).

Le commissioni possono essere costituite anche prima che divengano applicabili queste norme. Esse però entrano in funzione quando, divenute applicabili queste norme, ciò sia disposto dai Ministeri militari interessati.

Art. 38.

(Passaggio di dipendenza delle commissioni).

Quando entrano in funzione i servizi istituiti ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra, le commissioni di requisizione passano, a seconda dei compiti specifici di ciascuna di esse e ove non sia altrimenti disposto dai provvedimenti istitutivi dei servizi anzidetti, a far parte dei servizi stessi con le modalità concordate fin dal tempo di pace fra i Ministeri militari e le Amministrazioni interessate.

Art. 39.

(Collaborazione con gli organi corporativi).

I prefetti, le commissioni di requisizione e ogni altra autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvalgono, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che saranno all'uopo indicati dai Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.

Art. 40.

(Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione).

Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni devono, in ogni caso, dare avviso al podestà del Comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da

requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 3, 4 e 5, agli uffici pubblici interessati. Qualora non ostino ragioni di urgenza, devono prendere, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il podestà o con gli uffici predetti.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 89.

(Omessa custodia di cose requisite).

Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti suindicati.

Art. 90.

(Omissione di denuncia o denuncia inesatta).

Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia preveduta dall'articolo 31 o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 100 a lire 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 91.

(Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione).

Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 3000.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a lire 2000.

Art. 92.

(Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti).

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 93.

(Alterazione di documenti o notizie).

Chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono

formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 3000.

Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1000.

Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a lire 300.

Art. 94.

(Sottrazione o danneggiamento di cose requisite).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui sia proprietario, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del Codice penale.

Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 3000.

Art. 95.

(Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento).

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.

Art. 96.

(Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni).

Chiunque aliena, applica o divulga una invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione preveduta dall'articolo 21, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 22 e 23, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5000.

Con la stessa pena è punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero una invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'articolo 22.

Art. 97.

(Rifiuto di prestazione di servizi).

Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire 5000.

Si applica l'ammenda fino a lire 5000 ai dirigenti, impiegati, lavoratori manuali che non ottemperino all'obbligo stabilito dagli articoli 15, ultimo comma, e 25,

Art. 98.

(Rifiuto di dare indicazioni).

Chiunque non ottempera all'obbligo preveduto dall'articolo 26, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 3000.

Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 6000.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, le pena è aumentata fino al doppio.

Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino al lire 500.

Art. 99.

(Ipotesi di reati più gravi).

Le disposizioni di questo capo non si applicano qualora i fatti da esse preveduti costituiscano un più grave reato.

Art. 100.

(Competenza dei tribunali militari).

Durante lo stato di guerra, i reati preveduti dagli articoli precedenti sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 101.

(Omissione di comunicazioni agli aventi diritto).

Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto dell'obbligo preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 29, è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a lire 1000.